Provincia di Roma

Dipartimento 04 Servizio 03

Tutela aria ed energia

e-mail: a.capitani@provincia.roma.it

Proposta n. 159
del 17/01/2012

RIFERIMENTI CONTABILI

Atto Privo di Rilevanza Contabile

Responsabile del Procedimento
Antonio Capitani

Determinazione firmata digitalmente da :

- Il Dirigente Servizio 03 Dipartimento 04 quale centro di responsabilita'
in data 19/1/2012

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

R.U. 159 del 19/1/2012

Oggetto: CENTRO GRASSI ARICCIA s. r. l. - impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui animali con capacita' di trattamento oltre le 10t/giorno - Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29 - octies del D. Lgs. 152/06.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 03 Dipartimento DP04

Dott. Antonio CAPITANI

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i dal responsabile del procedimento Antonio Capitani;

VISTI :

il Titolo III – Parte II – del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “norme in materia ambientale” che, in recepimento della direttiva n. 2008/1/CE, disciplina i procedimenti relativi agli impianti rientranti nell’attività di cui all’allegato VIII al suddetto Decreto Lagislativo (Autorizzazione Integrata Ambientale);

il d.lgs 29 giugno 2010, n. 128, avente ad oggetto ”Modifiche ed integrazioni al D.lgs. 3 aprile 2006 , n. 152, recante: “disposizioni in materia ambientale, a norma dell’art. 12 della Legge 18 giugno 2009, n. 69”;

Il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24/04/2008 che dispone le “modalità”, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal succitato decreto legislativo n. 152/2006;

in particolare il comma 4 dell’art. 29 – octies del D.Lgs. 152/06, il quale prevede che il riesame del provvedimento di rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale “è effettuato dall’Autorità Competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando:

a. L’inquinamento provocato dall’impianto è tale da rendere necessaria la revisione di valori limite di emissione fissati nell’autorizzazione o l’inserimento in quest’ultima di nuovi valori limite;
b. Le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni senza imporre costi eccessivi;
c. La sicurezza di esercizio del processo o dell’attività richiede l’impiego di altre tecniche;
d. Nuove disposizioni legislative comunitarie o nazionali lo esigono;”

la Legge della Regione Lazio16 dicembre 2011, n. 16, recante “norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili”, la quale, modificando parzialmente la Legge Regionale 6 agosto 1999 n. 14 con l’abrogazione dell’articolo 103 bis, ha comunque riconfermato la competenza delle Province al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, in seguito denominata “A.I.A.”;

l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata a Centro Grassi Ariccia S.r.l. con D.D. n. 4721 del 25/06/2010, rilasciata dall’Amministrazione Provinciale di Roma, relativa alla eliminazione o recupero di carcasse e di residui di animali con capacità di trattamento di oltre 10 t/giorno;

le ordinanze emesse dal Comune di Ariccia nei riguardi della Società Centro Grassi Ariccia s.r.l. (Ordinanze n. 131 del 30/07/2010, n. 139 del 01/09/2010, n. 194 del 20/07/2011, n. 195 del 20/07/2011, n. 196 del 20/07/2011 e 1094 del 09/11/2011), nelle quali sono contestate alla Società numerose difformità di natura urbanistica ed edilizia che, in taluni specifici casi, sembrano acquisire un considerevole rilievo anche per aspetti strettamente correlati all’attività produttiva;

la nota prot. 97776 del 16/06/2011 della Provincia di Roma con la quale chiede al Comune di Ariccia “laddove ritenga sussistenti nel caso di specie elementi tali da determinare “interesse per la salute pubblica” in qualche modo correlato alla rilevata inottemperanza alle prescrizioni di natura urbanistica contenute nelle citate ordinanze”, di formalizzare una richiesta di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale;

la richiesta di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata in favore della Società Centro Grassi Ariccia s.r.l., presentata dal Comune di Ariccia in data 15/07/2011 prot. n. 114043 ai sensi dell'art. 29-quater, comma 7 e octies, comma 4 del d.lgs 152/06, nella quale si dichiara esplicitamente che: "Dall'analisi della documentazione sopra richiamata, emerge palesemente che quella struttura, per come è stata concepita, non solo presenta delle evidenti difformità non sanabili, ma risulta anche, sotto il profilo ambientale, ad alto impatto poiché ricade in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs 42/04 (ex legge 1497/39) fissato con D.M. 29/08/1959";

CONSIDERATO

che si reputa necessario porre particolare attenzione agli elementi emersi in sede di sopralluogo congiunto svoltosi con i dirigenti del Comune di Ariccia il 10/11/2011 al fine di verificare lo stato dei luoghi ospitanti l'insediamento produttivo e la consistenza delle ricadute sull'attività aziendale e sull'ambiente degli abusi edilizi e urbanistici contestati nelle Ordinanze n. 131 del 30/07/2010, n. 139 del 01/09/2010, n. 194 del 20/07/2011, n. 195 del 20/07/2011, n. 196 del 20/07/2011 e 1094 del 09/11/2011, molti dei quali in via presuntiva, come ripetutamente sostenuto dal Comune di Ariccia, riconducibili all'intero ciclo produttivo, con risvolti di apparente considerevole rilievo sotto il profilo della sicurezza e della salvaguardia e miglioramento delle condizioni ambientali;

quanto riportato nel verbale del succitato sopralluogo, trasmesso in data 18/11/2011, con prot. n. 176160 ai soggetti interessati dal procedimento, nel quale, a seguito delle numerose e puntuali contestazioni effettuate dal personale del Comune di Ariccia, costituito dai dirigenti dell'Area IV ("Urbanistica attuativa – tutela ambientale – edilizia privata – lotta all'abusivismo – pubblica e privata incolumità e S.U.A.P.) e da un nucleo del locale comando di Vigilanza Urbana, sono state evidenziate numerose criticità in relazione alle ripercussioni degli abusi edilizi sulla corretta gestione dell'attività produttiva e sulle ricadute di notevole impatto che le stesse produrrebbero per la sicurezza e tutela dell'ambiente;

che dette criticità non sono emerse nel corso dell'istruttoria che aveva portato al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Società "Centro Grassi Ariccia" s.r.l. in quanto non sono state oggetto di puntuale contestazione da parte dell'Amministrazione Comunale di Ariccia, come testimoniano le date di adozione delle ordinanze dirigenziali, tutte successive alla conclusione del procedimento amministrativo di cui trattasi e che, pertanto, non si è reso possibile acquisire in sede di conferenza di servizi, un esplicito parere contrario al rilascio dell'AIA da parte dei rappresentanti del comune;

che nel citato verbale del sopralluogo presso lo stabilimento della Società del giorno 10.11.2011, è stato richiesto dall'Amministrazione Provinciale ai rappresentanti comunali un'ulteriore relazione finalizzata a chiarire, nel dettaglio, la natura e la reale portata degli abusi rilevati.

che l'Arpa Lazio U.O. - Emissioni – ha inoltrato, nel frattempo, un rapporto ispettivo, acquisito agli atti del Servizio con nota prot. 180328 del 24/11/2011, da cui non emergono criticità in merito alle emissioni in atmosfera, rendendo necessari da parte del Servizio III – Dip. IV della Provincia di Roma ulteriori approfondimenti atti ad accertare la reale sussistenza di elementi rilevanti ai fini del riesame del provvedimento di A.I.A. di cui trattasi;

VISTE

la relazione a firma del Dirigente dell'Area IV arch. Scarpolini, datata 06/12/2011, trasmessa dal Comune di Ariccia con nota n. 0031396/2011, in riscontro alla citata nota dell'Amministrazione Provinciale di Roma del 25/11/2011, prot.n. 180888, nella quale sono rappresentate le violazioni contestate alla Società Centro Grassi Ariccia s.r.l. attraverso materiale sia fotografico che cartografico e sono, altresì, evidenziate in modo più puntuale ed analitico le gravi e numerose

difformità “urbanistico-edilizie” contestate alla società Centro Grassi Ariccia s.r.l. nella persona del suo titolare e rappresentante legale, rispetto, in particolare, all’originaria Concessione Edilizia in sanatoria riconosciuta alla medesima società con provvedimento dell’Amministrazione Comunale n. 60/1997;

l’ulteriore nota inoltrata dal Comune di Ariccia, prot. n. 190492 del 13/12/2011, a firma del dirigente dell’Area I – Ambiente del Comune di Ariccia dott. Giorgio Brunori, acquisita agli atti con prot. n. 192269 del 15.12.2011, nella quale sono ribadite le motivazioni che hanno indotto il Comune a presentare istanza di riesame del provvedimento autorizzativo;

RITENUTO

che le reiterate nonchè circostanziate ed argomentate contestazioni del Comune di Ariccia paiono contenere, alla luce delle analisi e delle verifiche condotte, elementi sia formali che sostanziali tali da indurre l’amministrazione provinciale, in quanto titolare della funzione autorizzatoria in materia di A.I.A., nella convinzione di dover necessariamente procedere alla riapertura del procedimento amministrativo “de quo”, al fine di accertare, in sede di riesame del provvedimento ai sensi del citato art. 29 – octies del D.Lgs. 152/06, se siano ravvisabili nei comportamenti posti in essere dalla Società “Centro Carni Ariccia s.r.l.” rischi rilevanti sull’attività produttiva sia dal punto di vista ambientale che da quello gestionale, avuto riguardo: sia all’ambito della sicurezza (esplicitamente richiamata nel citato articolo alla lett. c) nella duplice accezione di sicurezza dei luoghi di lavoro e della pubblica salute ed incolumità, specie ove si ponga attenzione alla catalogazione della zona di attuale dislocazione dello stabilimento come “sismica” ai sensi dell’art. 1 del D. M. 1° aprile 1983 (si vedano, al riguardo, gli espliciti richiami contenuti nelle citate Ordinanze Comunali) sia alla più generale esigenza di garantire una connessione il più possibile equilibrata e congruente tra gli aspetti urbanistici e quelli ambientali, da riconsiderare alla stregua delle sopravvenute evenienze;

Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformita' agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 16, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Roma", approvato con Deliberazione G. P. n. 1122/56 del 23 dicembre 2003;

Visto l'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

Visto l'art. 151, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

DETERMINA

1) ai sensi dell’art. 29 – octies, comma 4, del d.lgs 152/06, l’avvio del procedimento di riesame dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata in favore del Centro Grassi Ariccia S.r.l. con determinazione dirigenziale n. 4721 del 25/06/2010;

2) di rimandare ad una apposita successiva nota la definizione della documentazione da presentare per l’avvio del procedimento di riesame anche in relazione a quanto stabilito dall’art. 1, lettera d, del D.M. 24/04/2008;

3) di convocare, in sede istruttoria, una apposita Conferenza di Servizi nell’ambito della quale saranno discusse le tematiche inerenti le contestazioni presentate dal Comune di Ariccia e riguardanti problematiche di natura urbanistica e le eventuali ricadute di queste sull’attività

produttiva e sugli ordinari livelli di sicurezza degli impianti;

4) di obbligare la Società, nelle more della definizione del procedimento di riesame, allo scrupoloso rispetto delle prescrizioni autorizzative già emanate, la cui efficacia è destinata a permanere nel corso dell'intero iter del procedimento di riesame;

IL DIRIGENTE
Dott. Antonio CAPITANI